



Sentenza

n. 140/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Walter Berruti

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sulla richiesta di definizione con rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130

c.g.c. nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30617 del registro di Segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti di

BRIGNOLI Dott. Daniele, nato a Luino (VA) il 14.11.1953 e ivi residente,

C.F.: BRGDNL53S14E734H, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea

Mascetti, Paola Balzarini, Gregorio Paroni ed elettivamente domiciliato presso

lo studio del primo in Milano, via San Vittore n. 40.

Vista la richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dell'art. 130 c.g.c. dal

convenuto unitamente alla comparsa di costituzione.

Visto il parere favorevole della Procura regionale.

Visto il decreto di questa Sezione n. 23 del 29.5.2024 con il quale è stata accolta

l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto e fissata l'udienza del

10.7.2024 ai fini della definizione del giudizio.

Vista la documentazione contabile depositata dal convenuto.

Uditi nell'udienza camerale del 10.7.2024, con l'assistenza del Segretario

	Barbara Marta Pisani, il difensore del convenuto Avv. Gregorio Paroni e il	
	Pubblico Ministero Marcella Tomasi.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La Procura regionale ha citato in giudizio il Dott. BRIGNOLI Daniele al fine	
	di sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 140.000,00	
	a titolo di danno indiretto cagionato all'A.S.S.T. Sette Laghi per l'esecuzione	
	di una salpingectomia bilaterale (rimozione chirurgica di entrambe le tube di	
	Fallopio) nel corso di un intervento di parto cesareo programmato, che	
	risultava non essere stata autorizzata dalla paziente, né in via preventiva,	
	tramite acquisizione del c.d. consenso informato, né tantomeno in via	
	successiva.	
	Con la comparsa di costituzione ritualmente depositata il 30 aprile 2024 il	
	suddetto convenuto, acquisito il previo e concorde parere del PM, ha chiesto di	
	accedere al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. per la definizione	
	alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento del 40% del danno	
	contestato in citazione ossia 56.000,00 euro.	
	Nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 le parti hanno concluso in	
	conformità agli atti depositati in giudizio, concordando sull'ammontare della	
	somma dovuta per la definizione agevolata del giudizio di responsabilità	
	amministrativa.	
	Con decreto n. 23/2024 la Sezione ha accolto l'istanza nei termini proposti.	
	Nell'udienza camerale del 10.7.2024, le parti presenti hanno concordemente	
	chiesto di dichiarare estinto il processo stante l'avvenuto tempestivo pagamento	
	come in atti documentato. Il Pubblico ministero ha chiesto che il convenuto sia	
	2	

	condannato alle spese del giudizio.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Quanto sopra premesso, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio	
	con rito abbreviato nei confronti del convenuto BRIGNOLI Daniele, ai sensi	
	dell'art. 130, commi 7 e 8 c.g.c.	
	Ai sensi della suddetta norma il Collegio deve provvedere anche sulle spese di	
	giudizio.	
	Queste, liquidate come in dispositivo, vanno a poste a carico del convenuto	
	risultato virtualmente soccombente, secondo la giurisprudenza costante della	
	Sezione (cfr., tra le tante, n. 127/2022).	
	Dagli elementi probatori in atti risulta, infatti, con sufficiente evidenza la	
	responsabilità per l'illecito ascritto.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	definito il giudizio n. 30617 instaurato dalla Procura regionale nei confronti di	
	BRIGNOLI Daniele, c.f. BRGDNL53S14E734H, ai sensi dell'art. 130, comma	
	8 c.g.c.;	
	CONDANNA	
	il medesimo al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 90,47	
	(novanta/47).	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	3	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]